



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE
Provincia di Novara

Piazza Martiri n° 13 - Tel. 0321 924710 - Fax 0321 924735
Ufficio Tecnico 0321 924723/33/34

***Conduzione e manutenzione degli impianti termici al
servizio degli stabili comunali.***
Periodo dal 01.08.2024 al 31.07.2028.

Tavola n.

1

Capitolato d'oneri



PREMESSA	
ART. 1	OGGETTO E DEFINIZIONE DELL'APPALTO
ART. 2	SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA
ART. 3	MODIFICHE ED AMMODERNAMENTI ED ADEGUAMENTI NORMATIVI E/O IMPREVISTI
ART. 4	AMMONTARE DELL'AFFIDAMENTO
ART. 5	MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DELLA CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E DELL'ACCORDO QUADRO PER LE MODIFICHE ED AMMODERNAMENTI ED ADEGUAMENTI NORMATIVI E/O IMPREVISTI
ART. 6	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
ART. 7	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
	Art. 7.1 Requisiti generali
	Art. 7.2 Requisiti di capacità economico/finanziaria
	Art. 7.3 Requisiti di capacità tecnica/professionale
ART. 8	OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA
ART. 9	OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
ART. 10	ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
ART. 11	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
ART. 12	RISOLUZIONE E DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRATTO
ART. 13	GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
	Art. 13.1 Cauzione provvisoria
	Art. 13.2 Cauzione definitiva
	Art. 13.3 Polizze assicurative obbligatorie a carico dell'appaltatore
ART. 14	SUBAPPALTO
	Art. 14.1 Responsabilità in materia di subappalto
	Art. 14.2 Pagamento dei subappaltatori
ART. 15	ORDINE DI ESECUZIONE
ART. 16	SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI E PROROGHE
ART. 17	PENALI IN CASO DI RITARDO
ART. 18	ULTIMAZIONE DELLE OPERE E LORO PRESA IN CARICO
ART. 19	PRESCRIZIONI GENERALI
ART. 20	DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI
ART. 21	TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
ART. 22	DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE
ART. 23	FALLIMENTO DELL'APPALTATORE
ART. 24	ACCORDO BONARIO
ART. 25	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI
ART. 26	FACOLTÀ DI SUBENTRO
ART. 27	CONTROVERSIE
ART. 28	DISPOSIZIONI FINALI
ART. 29	CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE
ART. 30	TRATTAMENTO DEI DATI
ALLEGATO "A"	ELENCO IMPIANTI – Computo metrico ed elenco prezzi



ART. 1 – OGGETTO E DEFINIZIONE DELL'APPALTO

Il presente affidamento, concluso con un unico operatore (definito “Appaltatore”), ha per oggetto il servizio di “Conduzione, Gestione e Manutenzione Ordinaria” e gli interventi da attuarsi tramite Accordo Quadro per le “Modifiche ed Ammodernamenti ed Adeguamenti normativi e/o imprevisi” degli impianti termici a servizio degli stabili di proprietà del Comune di Bellinzago Novarese, presenti o futuri, durante il periodo di validità dell'Affidamento stesso. L'affidamento troverà applicazione tramite contratto di appalto relativamente al servizio di conduzione, gestione e manutenzione ordinaria di cui all'art. 2 (servizio a canone), e tramite Accordo Quadro relativamente alla manutenzione straordinaria di cui all'art. 3.

L'elenco degli impianti oggetto dell'Affidamento è allegato al presente Capitolato facendone parte integrante ed essenziale. Altresì, sono oggetto del presente capitolato anche gli impianti che potrebbero essere installati durante il periodo contrattuale; per tali impianti l'attività di manutenzione avrà in ogni caso inizio solo a seguito di formale comunicazione scritta da parte del committente. L'elenco sopra citato potrà subire variazione anche in diminuzione a seguito della dismissione di impianti esistenti o di stabili nei quali sono ubicati gli impianti.

La manutenzione oggetto del presente capitolato avrà una durata di anni quattro a decorrere dal 01 agosto 2024. Ai fini di una eventuale certificazione le opere si intendono comprese nella categoria OS28 di cui all'art. 61 del DPR 207/2010 e smi.

L'Amministrazione nominerà un Direttore dell'Esecuzione del contratto, con il compito di monitorarne il regolare andamento. Il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa affidataria.

ART. 2 – SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA

Il servizio consiste in:

- conduzione (esercizio) e manutenzione ordinaria degli impianti termici con l'assunzione del ruolo di “terzo responsabile” / “operatore” (ai sensi art. 2. c.2 DPR 43/2012 e art. 2 par.6 regolamento CE n.842/2006) comprensivo di tutti gli oneri previsti dalle normative vigenti, la dichiarazione di avvenuta manutenzione, la redazione e aggiornamento dei libretti di impianto come da D.M. 10 febbraio 2014 “Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica” e ogni altro onere per la conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici e per la produzione di acqua calda sanitaria di cui al DPR n. 74/2013 e smi ed al DPR 43/2012.

Le operazioni previste sono quelle relative alla manutenzione ordinaria dell'impianto termico e s'intendono le operazioni specificatamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo e che comportino l'impiego d'attrezzature e di materiale di consumo d'uso corrente così come definito dall'art. 1, comma 1 lettera h del DPR 412/93.

Il terzo responsabile assume la responsabilità dell'esercizio degli impianti termici, ed in particolare assume la responsabilità di condurre gli impianti termici e disporre tutte le operazioni di manutenzione secondo le prescrizioni riportate nei manuali d'uso e manutenzione, redatti dal costruttore delle apparecchiature facenti parte degli impianti, ovvero secondo la normativa UNI e CEI; pertanto sono a carico della ditta assegnataria tutte le responsabilità del terzo responsabile e lavori ed oneri conseguenti previste dalle norme in materia tra cui:

a)	controllo e manutenzione degli impianti termici ai sensi dell'art. 7 DPR 74/2013;
b)	controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici ai sensi dell'art. 8 DPR 74/2013;
c)	accensione e spegnimenti di inizio e fine stagione nonché di quelle in deroga così come i cambi di orario che dovranno essere effettuate entro le 12 ore dalla richiesta del comune in conformità alle date stabilite dal DPR 74/2013;
d)	immediato intervento (entro 60 minuti dalla chiamata) per anomalie di funzionamento su apparecchiature della centrale termica e/o dell'impianto termico, senza addebito del diritto di chiamata e delle prestazioni effettuate, ad eccezione di quanto previsto all'art. 3 del presente Capitolato.
e)	avviamento e spegnimento degli impianti all'inizio e alla fine di ogni stagione secondo quanto previsto dalla normativa di legge in rispetto del periodo annuale di esercizio e nei limiti dell'orario di attivazione, con taratura ottimale del bruciatore e rilevazione dati di combustione,



	con annotazione sul libretto di centrale;
f)	disattivazione e riattivazione degli impianti degli edifici scolastici durante le festività di lunga durata nonché disattivazione e riattivazione degli impianti degli altri edifici in caso di temporaneo inutilizzo dei locali, sulla base delle disposizioni impartite dall'Ufficio Tecnico comunale.
g)	visite programmate periodiche per la verifica generale con particolare riferimento a:
	- controllo del funzionamento del bruciatore compreso la tubazione di adduzione del combustibile, armature relative, tenute caldaia lato fumi, passaggi prodotti della combustione e scarico, esecuzione prove di funzionamento e combustione;
	- verifica del funzionamento degli organi di sicurezza: centraline, termostati di funzionamento, di blocco, pressostati, valvole di intercettazione combustibile e di sicurezza e quant'altro afferente la strumentazione;
	- verifica del corretto funzionamento dei sistemi di regolazione automatica della temperatura al variare delle condizioni climatiche;
	- controllo e verifica del quadro di utenza elettrica, compresi gli impianti in campo, di comando e potenza;
	- verifica per inversione e sbloccaggio delle elettropompe di circolazione dei vari circuiti, verifica del funzionamento del gruppo di alimentazione impianto, controllo della pressione dei vasi d'espansione, delle centraline di termoregolazione, del pressostato di blocco, della valvola di sicurezza e di tutte le apparecchiature di sicurezza della caldaia e degli impianti
	- controllo dello stato di conservazione delle caldaie, ed accessori;
	- interventi per riavviare gli impianti in caso di mancanza temporanea di energia elettrica;
h)	prova di combustione della caldaia, calcolo del rendimento del generatore e trascrizione dei dati sul libretto di centrale.

L'appaltatore dovrà garantire il monitoraggio continuo dei parametri di funzionamento, le regolazioni, impostazioni orari secondo le richieste del Comune e dovrà comunque garantire, a seguito segnalazione allarme, il pronto intervento per il ripristino delle anomalie.

Gli impianti dovranno essere gestiti in modo da assicurare nell'orario di attività delle scuole, degli uffici e dei locali comunali di cui all'art. 6 i seguenti livelli di temperatura:

- uffici, aule, locali: 20° C.

La fornitura di acqua calda, dove richiesta, deve essere fornita ad una temperatura di immissione della rete di distribuzione, di 48° C., anche nei periodi non compresi nel riscaldamento dei locali.

La durata del periodo di riscaldamento sarà conforme a quanto stabilito dal DPR 26 agosto 1993, n° 412, tenuto conto delle eventuali deroghe concesse dalle competenti autorità o da eventuali sopravvenute normative.

Fa parte della manutenzione e della gestione la fornitura e compilazione dei seguenti documenti:

- libretto di centrale o libretto di impianto con relativi aggiornamenti;
- tabella da apporsi su ogni centrale termica sulla quale dovrà essere indicato l'orario di attivazione giornaliera definito con l'Ufficio Tecnico comunale e le generalità del soggetto responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto termico.

Il Responsabile dell'esercizio e della manutenzione **deve predisporre per ciascun impianto il "libretto di impianto" come disciplinato dal D.M. 10.02.2014** e conservarli conformemente a quanto prescritto dalle norme nazionale e/o regolamenti regionali.

Il nominativo del responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici e di condizionamento deve essere riportato in evidenza sul "libretto di impianto".

La compilazione per le verifiche periodiche è effettuata a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.



L'installatore deve provvedere al caricamento del Libretto d'Impianto al Catasto degli Impianti Termici (CIT) nelle tempistiche previste dalla vigente normativa. È inoltre obbligo di compilare correttamente e a caricare il Rapporto di Efficienza Energetica (REE).

Ogni qualvolta, per opere di manutenzione ordinaria od a seguito di una richiesta d'intervento od a seguito di un guasto, un impianto debba essere posto fuori servizio per un lasso di tempo superiore a giorni uno, è fatto obbligo alla Ditta Affidataria di segnalare preventivamente e per iscritto tramite PEC indirizzata al Comune di Bellinzago Novarese le seguenti caratteristiche identificative:

- ubicazione dell'impianto;
- le motivazioni tecniche accertate o presunte del fermo impianto;
- il preventivo di massima delle ore e/o dei giorni di fermo successivi.

L'Appaltatore dovrà inoltre informare gli utenti degli impianti mediante l'apposizione di un cartello posto in evidenza nell'edificio riportante il giorno di inizio dei lavori di riparazione, la durata dei lavori stessi e la data di fine lavori.

NB: nel caso si verificassero anomalie da adombrare la sicurezza dell'impianto, esso dovrà essere immediatamente disattivato sino alla completa rimozione della causa che ne ha determinato il fermo. Il fermo impianto deve essere immediatamente comunicato all'Amministrazione indicando il tipo di riparazione necessaria e l'importo di spesa per il ripristino.

ART. 3 - MODIFICHE ED AMMODERNAMENTI ED ADEGUAMENTI NORMATIVI E/O IMPREVISTI (interventi oggetto e realizzabili tramite Accordo Quadro)

Ambito dell'**Accordo Quadro** sono i lavori di "manutenzione straordinaria" ovvero l'esecuzione di lavori, richiesti esplicitamente dal Comune di Bellinzago Novarese e/o segnalati dall'appaltatore e non riconducibili alla manutenzione ordinaria, per la modifica, l'adattamento, l'aggiornamento funzionale ed estetico migliorativo, nonché per l'adeguamento e la messa a norma degli impianti in virtù di disposizioni di legge vigenti o entrate in vigore nel corso del contratto. Rientra inoltre nella manutenzione straordinaria ogni altro intervento di riparazione di anomalie di funzionamento o di danneggiamenti non imputabili agli impianti stessi e allo svolgimento della loro corretta manutenzione periodica, ma a cause esterne involontarie o volontarie come, ad esempio, fenomeni naturali imprevedibili, anomalie delle caratteristiche della corrente elettrica, atti vandalici, manomissioni, errato utilizzo da parte degli utenti, ecc.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria, l'appaltatore dovrà provvedere a quanto di seguito indicato:

- segnalare tempestivamente al Direttore dell'Esecuzione del contratto qualsiasi eventuale irregolarità riscontrata circa il funzionamento degli impianti, con conseguente indicazione degli interventi manutentivi ritenuti necessari, dandone la giustificazione tecnica e precisandone la spesa relativa che dovrà essere autorizzata previamente all'esecuzione degli interventi stessi;
- indicare al Direttore dell'Esecuzione del contratto le specifiche tecniche delle componenti da sostituire. L'appaltatore ha inoltre la facoltà di proporre al Direttore dell'Esecuzione del contratto, mediante relazioni tecniche dettagliate e preventivi particolareggiati, interventi di adeguamento degli impianti resi possibili dall'introduzione e dallo sviluppo di nuove tecnologie, secondo le prescrizioni del presente paragrafo.
- non è considerata a carico del Comune di Bellinzago Novarese l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria la cui causa sia da imputarsi all'appaltatore per incuria dovuta a manutenzione inadeguata o per operazioni sugli impianti eseguite "non a regola d'arte". Gli interventi di manutenzione straordinaria, sia quelli richiesti direttamente dal Direttore dell'Esecuzione sia quelli resi necessari a seguito dei controlli periodici o di interventi su chiamata per guasto o per segnalazione, possono essere eseguiti dall'Appaltatore esclusivamente dietro presentazione di un preventivo di spesa. Tale preventivo deve essere corredato da una analisi dettagliata dei prezzi e da una tempistica per la realizzazione delle lavorazioni;



- gli interventi di manutenzione straordinaria potranno essere svolti solo successivamente all'approvazione dei relativi preventivi. Il Direttore dell'Esecuzione provvede ad autorizzare gli interventi di manutenzione straordinaria in base alle reali necessità e comunque a suo insindacabile giudizio. Non si assume nessun impegno di affidare all'appaltatore la totalità dei lavori di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari durante la validità temporale del Contratto, anche se corredati da preventivo di spesa; si riserva la facoltà di rivolgersi ad altri operatori economici per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria;
- per la predisposizione del preventivo l'Appaltatore dovrà utilizzare il vigente "Prezziario Regione Piemonte", i cui prezzi saranno assoggettati al ribasso proposto in sede di gara;
- l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori sarà formalizzata tramite Lettera Commerciale;
- l'eventuale dichiarazione di conformità al DM 22.1.2008, n° 37 dovrà essere consegnata prima della fattura relativa agli interventi effettuati;
- in caso di ritardi nell'esecuzione dei lavori convenuti si applicherà la penale come indicato nell'art. 19 del presente Capitolato.

ART. 4 – AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO

Gli importi stimati di cui al contratto d'appalto relativo al servizio di "Conduzione, Gestione e Manutenzione Ordinaria" e di cui all'Accordo Quadro relativo alla "Modifiche ed Ammodernamenti ed Adeguamenti normativi e/o imprevisi" dei precedenti articoli, entrambi assoggettati a ribasso, sono così articolati:

	importo annuo	sicurezza	tot. annuo	inc. manodop
Conduzione, Gestione e Manutenzione Ordinaria (servizio a canone annuo)	€uro 19.240,00	€uro 720,00	€uro 19.960,00	55%
Modifiche ed Ammodernamenti ed Adeguamenti normativi e/o imprevisi (lavori in Accordo Quadro)	€uro 10.000,00	€uro 2.000,00	€uro 12.000,00	55%

	importo annuo (compreso OOSS)	tot. quadriennale
Conduzione, Gestione e Manutenzione Ordinaria (servizio a canone annuo)	€uro 19.960,00	€uro 79.840,00
Modifiche ed Ammodernamenti ed Adeguamenti normativi e/o imprevisi (lavori in Accordo Quadro)	€uro 12.000,00	€uro 48.000,00

L'importo massimo dei lavori e opere sopradescritti che possono essere affidati con Ordini di Esecuzione (OdE) riferiti all'Accordo Quadro ammonta ad euro 48.000,00 (euro quarantottomila/00) considerato quale somma complessiva quadriennale degli importi di tutti i OdE affidati all'Appaltatore nell'ambito del presente Accordo Quadro (l'importo massimo del singolo OdE sarà pari ad euro 10.000,00).

In detto ammontare complessivo sono compresi euro 8.000,00 (euro ottomila/00), quale stima affatto presuntiva, degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

I predetti importi degli OdE, sono intesi quali corrispettivi per lavori, manodopera e forniture dirette, al netto di ribasso, comprensivi degli oneri per la sicurezza (non assoggettati a ribasso alcuno) ma esclusi di IVA.



Al raggiungimento della sommatoria di OdE affidati all'Appaltatore pari all'ammontare citato cessa la validità dell'Accordo Quadro di cui trattasi, anche se non è stato raggiunto il termine temporale di validità dell'Accordo Quadro stesso.

Con la stipula dell'Accordo Quadro in argomento, al Comune non deriva alcun impegno vincolante ad affidare mediante OdE i lavori contemplati dall'Accordo medesimo.

Visto comunque che *“la stazione appaltante non si obbliga fin da principio alla realizzazione completa del programma negoziale, ma si riserva la facoltà di valutare discrezionalmente se procedere alla stipula dei successivi affidamenti, in base alla disponibilità finanziaria ed alle concrete esigenze di servizio, fermo restando l’obbligo di osservare le condizioni contrattuali fissate nell’accordo quadro con l’operatore economico”* (cfr nota presidente ANAC prot. AG/62/15/AP del 29 luglio 2015) l’importo presunto che si verrà ad assumere come principale impegno di spesa nel corso della singola annualità è il seguente:

	importo annuo (compreso OOSS)
Conduzione, Gestione e Manutenzione Ordinaria (servizio a canone annuo)	€uro 19.960,00

ART. 5 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DELLA CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E DELL'ACCORDO QUADRO PER LE MODIFICHE ED AMMODERNAMENTI ED ADEGUAMENTI NORMATIVI E/O IMPREVISTI

Il contratto per il servizio della “Conduzione, Gestione e Manutenzione Ordinaria” degli impianti è stipulato complessivamente “a corpo” come definito nell’Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 all’articolo 5, comma 1 lettera a). Detto importo a corpo complessivo sarà la somma della fatturazione effettuata per singolo impianto e denominato sinteticamente “Canone”. In esso sono ricomprese tutte le prestazioni di manodopera, le forniture di materiali e quanto altro necessario per eseguire tutte le opere costitutive del servizio di cui all’art. 2 compresi altresì gli oneri per garantire il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Il pagamento del canone verrà effettuato in due rate posticipate, mediante vidimazione della fattura da parte dell’Ufficio Tecnico comunale previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

L'Accordo Quadro, definito dall'articolo 2 comma 1 lettera n) del vigente "Codice Appalti" (D.Lgs. 36/2023) inerente le “Modifiche ed Ammodernamenti ed Adeguamenti normativi e/o imprevisti” è stipulato "a misura" come definito nell’Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 all’articolo 5, comma 1 lettera a).

La misurazione e valutazione dei lavori relativi a ogni singolo Ordini di Esecuzione avverrà con il metodo del cottimo mediante redazione di apposito preventivo di cui al precedente art. 3. Ai prezzi unitari riferiti al prezzario regionale vigente (di cui sempre all’art. 3), sarà applicato il ribasso d'asta offerto in sede di gara.

Il suddetto preventivo dovrà essere redatto e consegnato dall’appaltatore entro e non oltre 6 giorni lavorativi dalla richiesta salvo proroga concessa dal Direttore dell’Esecuzione per casi di lavori particolari, complessi o per i quali risulta necessario un approfondimento del problema da risolvere. La validità del preventivo non potrà essere inferiore a 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sua consegna all’Amministrazione.

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte sotto le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali/preventivi di spesa.

Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti.

Sono comunque valide tutte le indicazioni e le prescrizioni previste dalle disposizioni vigenti, anche se non espressamente richiamate.



Il pagamento per le “Modifiche ed Ammodernamenti ed Adeguamenti normativi e/o imprevisti”, secondo quanto previsto negli ordinativi specifici e/o contratti applicativi dei singoli Ordini di Esecuzione, avverrà a seguito di emissione di regolare fattura una volta completati regolarmente gli interventi/lavorazioni.

Si precisa inoltre che non sarà riconosciuto nessun diritto fisso di chiamata né un rimborso chilometrico, né spese per redazione di preventivi, né spese per sopralluoghi o prese visioni richiesti dalla Stazione Appaltante per organizzare il lavoro o per redigere l'offerta, essendo tutte le incombenze di valutazione e di accesso ai cantieri a carico dell'appaltatore

ART. 6 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto per il presente appalto:

- il Capitolato d'Oneri;
- il prezzario Regione Piemonte vigente;
- il DUVRI;
- l'offerta dell'appaltatore.

Si intendono inoltre richiamate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dichiarerà di accettare incondizionatamente e di conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni vigenti riguardanti i lavori in oggetto, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato.

ART. 7 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Art. 7.1 - Requisiti generali

Sono ammessi a presentare preventivo gli operatori economici, secondo le disposizioni dell'art. 65 del D.Lgs. 36/2023.

Sono esclusi dalla presente procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli articoli art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

Art. 7.2 - Requisiti di capacità economico/finanziaria

A dimostrazione della capacità economica e finanziaria, il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi, dovranno essere di importi pari almeno a 1 volta l'importo presunto del servizio (€ 79.840,00). Se, per giustificati motivi (es. costituzione o inizio dell'attività da meno di tre anni), il concorrente non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonea dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi della legge 1 settembre 1993, n. 385.

Art. 7.3 – Requisiti di capacità tecnica/professionale

Il concorrente dovrà fornire la dimostrazione della propria capacità tecnica attraverso:

- a) presentazione dell'elenco dei principali servizi svolti prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi, per un volume d'affari pari almeno a quello presunto del servizio (€ 79.840,00) se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
- b) indicazione del numero medio di dipendenti del concorrente impiegati negli ultimi tre anni;
- c) dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto.

Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Sono altresì escluse dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.



ART. 8 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tutto il personale addetto alle attività di dovrà essere adeguatamente formato ed istruito in merito alle norme inerenti alle attività previste dal presente appalto, alla sicurezza nei cantieri ed all'utilizzo dei macchinari.

L'Impresa aggiudicataria dell'appalto è, altresì, tenuta a:

- raccordarsi con il Responsabile della Struttura interessata dai lavori, per il tramite del Direttore dell'Esecuzione, per coordinare i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori e per cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro;
- scambiare, ove necessario, le informazioni con il Responsabile della Struttura interessata dai lavori e il RSPP aziendale, per il tramite del Direttore dell'Esecuzione, al fine di eliminare i rischi connessi alle interferenze con le diverse attività lavorative e per avere un reciproco scambio di informazioni in merito ai rischi lavorativi specifici, al fine di porre in atto tutte le misure di prevenzione e protezione idonee, ivi compresa la scelta dei dispositivi di protezione individuale, quando necessari;
- fornire al Responsabile della Struttura interessata dai lavori, per il tramite del Direttore dell'Esecuzione con l'ausilio del RSPP aziendale, informazioni in merito ad eventuali rischi specifici ed entrare nel dettaglio dello specifico intervento;
- portare a conoscenza dei propri dipendenti i rischi connessi all'esecuzione dei lavori;
- disporre ed esigere che i propri dipendenti siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi connessi alle lavorazioni eseguite;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti e in regola con le prescrizioni di legge;
- richiedere, per il tramite del Direttore dell'Esecuzione, l'autorizzazione del Responsabile della Struttura interessata dai lavori prima di effettuare interventi che potrebbero comportare la disattivazione degli impianti generali;
- richiedere preventiva autorizzazione al Direttore dell'Esecuzione, in tutti i casi di impiego temporaneo di utensili, attrezzature o macchine di proprietà della Stazione Appaltante;
- garantire e mantenere l'integrità degli strumenti di proprietà della Stazione Appaltante;
- attenersi alle regole che saranno dettate dal Direttore dell'Esecuzione nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai lavori, anche se ciò comporti l'esecuzione degli stessi a gradi, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale dell'Impresa a percorsi più lunghi e disagiati;
- osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative in materia di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidità e di vecchiaia, e le altre disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate nel corso dell'appalto;
- adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l'incolumità degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- fornire ed installare cartelli e/o segnali luminosi e qualsiasi altro strumento idoneo a garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
- utilizzare, per i lavori oggetto dell'appalto, personale munito di idonea qualificazione professionale e a conoscenza di tecniche adeguate alle esigenze proprie di ogni specifico lavoro e tali, comunque, da garantire il corretto e regolare funzionamento degli impianti e delle apparecchiature che sarà chiamato a gestire e a utilizzare.

In particolare, senza che il seguente elenco risulti limitativo, l'appaltatore ha i seguenti obblighi:

- disporre ed esigere che i propri dipendenti:
 - a) siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate;
 - b) non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;



c) siano dotati di apposito cartellino identificativo riportante il nome della ditta, la foto, il nome dell'operaio e la relativa qualifica;

- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera (di sollevamento, di trasporto, di scavo, ecc) siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;
- prendere in caso di emergenza tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l'incolumità delle persone, dandone immediato avvertimento alla stazione appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della Stazione Appaltante che delle autorità.

Si ricorda, fra l'altro, che in osservanza dell'art.95 comma 1 lett.a) del D.Lgs. 36/2023 la stazione appaltante esclude dalla procedura l'operatore economico qualora venga accertato il "sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

Inoltre, in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui all'Allegato I al D.Lgs. 81/2008 e smi la stazione appaltante provvederà all'immediata revoca dell'affidamento.

Altresì gravi e ripetute violazioni alle norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e smi da parte dell'Appaltatore costituiranno causa di risoluzione in danno del contratto.

ART. 9 – OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga:

- ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e degli accordi integrativi territoriali, applicabili alla data di sottoscrizione dell'appalto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo nazionale o locale, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile. Resta inteso che la stazione appaltante in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facoltà, di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati nell'appalto.

- ad assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione sugli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel contratto collettivo Nazionale di lavoro della categoria ed accordi integrativi. La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, consente alla Stazione Appaltante di dichiarare la immediata risoluzione del contratto.

I concorrenti nel redigere l'offerta, devono avere tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e che ciò non ostacola l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e smi. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della ditta la quale ne è la sola responsabile anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la Stazione Appaltante, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e di ogni indennizzo. Resta inteso che la Stazione Appaltante in ogni momento si riserva qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati in servizio.

ART. 10 – ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE



Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dagli altri articoli del presente capitolato, sono a carico dell'Appaltatore, in quanto trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri appresso riportati:

- l'eventuale approntamento e l'organizzazione dei lavori su più cantieri paralleli, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Stazione Appaltante;
- l'approntamento e l'apposizione dei cartelli indicanti l'ente appaltante, il tipo di opera in esecuzione, la direzione della stessa ecc. nel numero e con le caratteristiche che stabilirà il Direttore dell'Esecuzione ove necessario;
- l'approntamento e l'esecuzione di tutte le misure di sicurezza, ivi compresa la perimetrazione delle aree di intervento dove occorrente e l'apposizione della segnaletica stradale e di sicurezza, al fine di evitare danni a persone e/o cose e di garantire lo svolgimento delle attività d'istituto all'interno delle singole aree;
- il mantenimento fino alla conclusione degli interventi della continuità dell'erogazione dei servizi;
- il risarcimento diretto di tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti e il ripristino di ogni cosa danneggiata durante l'esecuzione dei lavori;
- l'esecuzione presso gli Istituti competenti di tutte le prove e saggi che verranno richiesti dal Direttore dell'Esecuzione sui materiali da impiegarsi nell'appalto o su campioni prelevati da opere già eseguite;
- la sorveglianza dei cantieri e di quanto in essi esistente, intendendosi che in caso di furto e deterioramento di opere, manufatti e materiali, anche se già misurati e contabilizzati della stazione appaltante, il danno relativo resterà ad esclusivo carico dell'appaltatore;
- la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, dei piani di sicurezza per tutti i tipi di lavorazione, trasmettendone copia al Direttore dell'Esecuzione secondo le vigenti norme di legge;
- la collaborazione con il Direttore dell'Esecuzione sia nelle verifiche che nella compilazione dei preventivi e dei computi metrici con propri strumenti di misura, utensili, materiali, operai e quant'altro sia ritenuto necessario.
- il pagamento di multe, ammende od altre sanzioni pecuniarie o penali derivanti dalla inosservanza, da parte dell'appaltatore, delle disposizioni contenute nel presente Capitolato d'Oneri, liberandone esplicitamente e nel modo più ampio e completo la stazione appaltante;
- la sostituzione dei rappresentanti e degli operai per i quali l'ufficio tecnico ritenga necessario l'allontanamento, anche immediato;
- la discarica e/o l'allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale di risulta o mezzo d'opera non più utilizzato;
- la pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate.

ART. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È tassativamente vietata la cessione anche parziale del contratto.

La cessione comporterà l'immediata risoluzione del contratto e dell'Accordo Quadro e degli appalti affidati ai sensi dello stesso, l'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute.

La cessione di credito è disciplinata dall'art. 120, comma 12 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 12 – RISOLUZIONE E DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRATTO

Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione del contratto potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell'Appaltatore inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva, l'ammontare del credito maturato dalla ditta per i lavori eseguiti e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.

Il contratto sarà dichiarato risolto dalla Stazione Appaltante nei seguenti casi:

- a) l'Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023;



- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui alle disposizioni di legge e del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dell'Esecuzione, dal RUP o dal Coordinatore per la Sicurezza;
- i) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento e/o PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, di qualsiasi genere, che il committente abbia sopportato a causa di tale risoluzione.

Il diritto di recesso è previsto ai sensi dell'articolo 123 del D.Lgs. 36/2023.

Qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore, le parti non saranno ritenute inadempienti.

Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento, a titolo indicativo, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.

Verificatosi un caso di forza maggiore, che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

ART. 13 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 13.1 - Cauzione provvisoria

In conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106.

Art. 13.2 - Cauzione definitiva

La garanzia definitiva è definita secondo quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione del contratto.

Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla Stazione Appaltante non si procederà alla stipulazione del contratto.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

Art. 13.3 - Polizze assicurative obbligatorie a carico dell'appaltatore

Ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 l'Appaltatore è tenuto, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa (CAR «Contractors All Risks») che tenga indenne l'Ente



da tutti i rischi di esecuzione (sezione A) ed a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori (sezione B). La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione degli affidamenti, e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del contratto; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo esclusivo a favore della stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore.

La **polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione** (sezione A) da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di strutture, impianti ed opere oggetto dei lavori, nonché di beni immobili ed impianti preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza deve:

- a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
- b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile.

La **polizza assicurativa di responsabilità civile** (sezione B) per danni causati a terzi deve:

- a) prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei Subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della stazione appaltante;
- b) prevedere la copertura dei danni biologici;
- c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Dette polizze inoltre dovranno essere conformi allo schema tipo 2.3 di cui al DM 123/2004 e dovranno avere specifico riferimento ai lavori oggetto del presente Capitolato.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, ai sensi dell'art. 117 comma 13 del D.Lgs. 36/2023, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

ART. 14 – SUBAPPALTO

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023, la cessione del contratto è nulla.



È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 14.1 - Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dell'Esecuzione, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al Direttore dell'Esecuzione e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari. L'appaltatore deve comunicare il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro affidato.

L'appaltatore è, inoltre, tenuto a presentare all'amministrazione committente la seguente documentazione:

- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 136/2010.

L'appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 non sono considerate subappalto le seguenti categorie di forniture o servizi:

- a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica la normativa in materia di tessera di riconoscimento.

Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 14.2 – Pagamento dei subappaltatori

La disciplina è contenuta nell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 15 – ORDINE DI ESECUZIONE



1. L'“Ordine di Esecuzione”, emesso in forma scritta e trasmesso alla ditta appaltatrice tramite PEC, è l'ordine impartito all'impresa dal Direttore dell'Esecuzione per l'esecuzione di uno o più lavori.
2. L'“Ordine di Esecuzione” è il documento fondamentale comprovante i singoli eventi, tecnici, economici e temporali, che danno luogo al regolamento dei rapporti contrattuali tra il Comune e l'impresa appaltatrice, ai reciproci diritti e doveri ed alle obbligazioni corrispettive.
3. L'impresa deve eseguire tutti e solo i lavori previsti da ogni specifico “Ordine di Esecuzione”.
4. Il Comune non è vincolato e può sottrarsi a qualunque onere, senza altra motivazione, per lavori eseguiti solo parzialmente rispetto a quanto previsto nell'“Ordine di Esecuzione” e che ritenga inaccettabili o non funzionali allo scopo per il quale erano stati ordinati, nonché per quelli eseguiti in assenza di “ordine di Esecuzione”.
5. L'“Ordine di Esecuzione” può essere telefonico o verbale ma in tal caso deve essere confermato in forma scritta entro i tre (3) giorni successivi.
6. L'“Ordine di Esecuzione” contiene:
 - ragione sociale e identificazione dell'Impresa a cui è inviato;
 - descrizione sommaria e ubicazione dei lavori da eseguire;
 - indicazione della priorità di intervento;
 - tempistica delle lavorazioni.

ART. 16 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI E PROROGHE

Per ciascun contratto applicativo conseguente l'accordo quadro si richiama integralmente l'art. 121 del D.Lgs. 36/2023.

In caso d'inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il responsabile dell'esecuzione” potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi d'ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

ART. 17 – PENALI IN CASO DI RITARDO

L'assuntore dei lavori sarà libero di programmare la periodicità degli interventi di manutenzione secondo le esigenze dell'impianto e secondo le normative in essere.

In caso di inadempienze sia contrattuali sia agli ordini impartiti dall'Amministrazione comunale, la Ditta assuntrice dell'appalto sarà passibile di sanzioni penali variabili da Euro 300,00 ad Euro 3.000,00 secondo la gravità dei casi per infrazione dei patti contrattuali o per ogni operazione eseguita male o in modo imperfetto o incompleto. La misura della penalità sarà stabilita, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione appaltante, nelle forme e nei modi di Legge. Le infrazioni saranno accertate in contraddittorio con l'impresa appaltatrice.

Oltre alle penalità di cui sopra resta impregiudicato il diritto da parte dell'Amministrazione appaltante di defalcare dal compenso dovuto all'impresa l'importo corrispondente ai lavori non eseguiti o eseguiti in modo imperfetto.

In caso di rifiuto dell'impresa appaltatrice ad eseguire il mancato o trascurato servizio, l'amministrazione appaltante potrà far eseguire ad altra impresa il servizio stesso, addebitandone le spese per la maggior spesa sostenuta.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 CC qualora l'impresa appaltatrice si trovi in una delle seguenti condizioni:

1. non esegua le visite periodiche, le visite di controllo e la manutenzione preventiva di cui all'art. 2 del presente Atto;
2. non venga effettuato o venga effettuato in ritardo per n° 2 volte anche non consecutive l'intervento su chiamata di cui all'art. 2 del presente Atto;



3. non venga consegnato il preventivo richiesto per l'esecuzione di quanto previsto nella parte relativa all'Accordo Quadro dopo n° 2 solleciti trasmessi dal Direttore dell'Esecuzione all'appaltatore tramite PEC trascorsi i 6 giorni previsti all'art.5;
4. non venga effettuato entro i termini previsti nell'OdE e dopo n° 2 solleciti trasmessi dal Direttore dell'Esecuzione all'appaltatore tramite PEC;
5. dopo la terza diffida scritta dall'inizio della conduzione dell'appalto in presenza di inadempienze contrattuali;
6. per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
7. per cessione dell'azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di pignoramento o sequestro a carico della ditta appaltatrice;
8. per subappalto non autorizzato dal committente;
9. in caso di mancata o non corretta corresponsione delle retribuzioni spettanti al personale dipendente.

Sarà facoltà dell'Amministrazione appaltante di risolvere il contratto mediante preavviso di 10 gg per lettera raccomandata ed esclusa perciò ogni formalità legale.

In tal caso sarà incamerata la cauzione, salvo ogni altra azione di rivalsa per i danni diretti ed indiretti derivanti dalla risoluzione anticipata del contratto.

Tutte le penalità e spese a carico dell'impresa appaltatrice saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute. La ditta appaltatrice sarà tenuta alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà far fronte per assicurare la continuità del servizio per il rimanente periodo contrattuale.

ART. 18 – ULTIMAZIONE DELLE OPERE E LORO PRESA IN CARICO

Una volta ultimati i lavori che costituiscono oggetto delle Modifiche ed Ammodernamenti ed Adeguamenti normativi e/o imprevisi (lavori in Accordo Quadro) gli stessi saranno accettati dal Direttore dell'Esecuzione, previo accertamento sommario della loro conformità a quanto previsto ed ordinato.

Qualora in sede di accertamento sommario si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'Impresa è tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dell'Esecuzione, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e la applicazione della penale prevista dall'articolo 17 del presente Capitolato d'Oneri, in caso di ritardo.

Contestualmente alla presa in consegna dei lavori regolarmente e correttamente eseguiti dall'Impresa e, comunque entro e non oltre dieci giorni dalla esecuzione degli interventi, il Direttore dell'Esecuzione contabilizzerà, in contraddittorio con l'Impresa, l'avvenuta esecuzione degli stessi per la liquidazione dell'importo dovuto.

ART. 19 – PRESCRIZIONI GENERALI

Nell'esecuzione delle attività è obbligo dell'appaltatore rispettare scrupolosamente, oltre al presente Capitolato Speciale, tutte le disposizioni contenute nelle Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, etc.) per quanto applicabili, che comunque trattino della materia, anche se non esplicitamente menzionate nel testo del presente Capitolato Speciale, nonché le buone regole dell'arte.

Per quanto non specificato nel presente Capitolato e nei documenti ad esso allegati, si applicheranno, per quanto possibile, le disposizioni del Capitolato Generale Tipo edito dal Ministero dei lavori Pubblici (ultima edizione).

Il Direttore dell'Esecuzione, ove possibile, concederà all'appaltatore l'uso temporaneo di spazi e/o locali da adibire sia a deposito dei propri attrezzi e materiali di consumo che a spogliatoio per i suoi dipendenti. L'uso dei locali dovrà essere finalizzato esclusivamente alle attività oggetto del presente Capitolato Speciale.

L'acqua e l'energia elettrica potranno essere prelevate dall'appaltatore, se disponibili, unicamente dai punti di erogazione che saranno indicati, adeguandosi al tipo di prese e curandone la conservazione d'uso. L'appaltatore dovrà utilizzare macchinari alimentati alle tensioni disponibili (normalmente 220 V monofase).

L'appaltatore dovrà provvedere, senza compenso a parte, all'eventuale distribuzione in cantiere di acqua ed energia elettrica secondo le proprie esigenze.

I materiali e le apparecchiature che l'appaltatore impiegherà dovranno essere conformi, oltre alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI



etc.) anche se non esplicitamente menzionate. In ogni caso essi dovranno essere di prima scelta, delle migliori qualità esistenti in commercio, nonché di larga diffusione. Dovranno inoltre possedere caratteristiche adeguate al loro impiego ed essere idonei al luogo di installazione.

Salvo diverse disposizioni del Direttore dell'Esecuzione, nei casi di sostituzione, i nuovi componenti dovranno essere analoghi (qualità, caratteristiche, tipologia e colore) a quelli preesistenti. Per comprovati motivi, in particolare nel caso di componenti non più reperibili sul mercato, l'appaltatore dovrà effettuare un'accurata ricerca al fine di reperirne i più simili a quelli da sostituire sia a livello tecnico-funzionale che estetico. Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere sottoposti, prima del loro impiego, all'esame del Direttore dell'Esecuzione affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili.

L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti è vincolata dall'esito positivo di tutte le verifiche prescritte dalle norme o richieste dal Direttore dell'Esecuzione, che potrà effettuare in qualsiasi momento (preliminarmente o anche ad impiego già avvenuto) gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove, analisi e controlli. Tutte le spese relative alle prove su materiali ed apparecchiature di nuova installazione, previste dalle normative vigenti, sono a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore dovrà provvedere, a proprie spese e nel più breve tempo possibile, all'allontanamento dal cantiere ed alla sostituzione di eventuali componenti ritenuti non idonei dal Direttore dell'Esecuzione.

L'accettazione dei materiali da parte del Direttore dell'Esecuzione non esonera l'appaltatore dalle responsabilità che gli competono per il buon esito dell'intervento.

I componenti di nuova installazione dovranno riportare la marcatura CE quando previsto dalle norme vigenti.

Tutti i prodotti chimici (vernici, solventi, additivi, ecc.) che saranno impiegati dall'appaltatore dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza prescritti dalle leggi e norme vigenti in materia. Gli stessi dovranno essere usati con le cautele e le protezioni antinfortunistiche prescritte dalle citate norme in modo da non causare danni a chi le impiega, a terzi ed alle cose.

Qualora richiesto dalla legge i prodotti chimici usati dovranno essere approvati dal Ministero della Sanità ed il personale addetto al loro impiego dovrà essere in possesso delle autorizzazioni prescritte. Prima dell'approvvigionamento in cantiere e dell'utilizzo dovranno essere fornite alla stazione appaltante le schede di sicurezza e tecniche a norma di legge per ognuno dei prodotti chimici che si intenderà impiegare.

I prodotti chimici potranno essere approvvigionati in cantiere esclusivamente per le quantità destinate al consumo giornaliero.

Per il trattamento dei rifiuti solidi urbani e di quelli ad essi assimilabili provenienti dalle attività oggetto dell'accordo-quadro, l'appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a conferirli presso una discarica autorizzata per lo smaltimento. Tutti i rifiuti non rientranti nella categoria "solidi urbani o assimilabili agli urbani" dovranno essere gestiti, sempre a cura e spese dell'appaltatore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente con particolare riferimento a tutti i disposti, gli obblighi e le prescrizioni previste dal D.Lgs. 22/97 e smi. In caso di smaltimento di rifiuti speciali, l'appaltatore dovrà consegnare al Direttore dell'Esecuzione copia del formulario.

L'appaltatore dovrà provvedere a propria cura ed oneri alla separazione dei rifiuti prodotti in cantiere (materiale ferroso, vetro, cartone, materiali edili di risulta, materie plastiche) al fine di permettere la raccolta differenziata. Non sarà consentito all'appaltatore l'uso dei cassonetti per la raccolta differenziata sulle vie pubbliche.

Si precisa che il Direttore dell'Esecuzione non si configura a nessun titolo come intermediario nella gestione dei rifiuti, la quale resterà di totale responsabilità dell'appaltatore.

ART. 20 – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI

I prezzi in base ai quali saranno pagati i lavori comprendono:

- a) per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere e per la loro manutenzione, per gli infortuni, le assicurazioni sociali ed accessorie di ogni genere, le spese generali e l'utile di impresa;
- b) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera efficienti e pronti al loro uso comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, il carburante, i lubrificanti, gli oli, i grassi ed i consumi di ogni genere, il personale necessario con tutti gli oneri, gli oneri relativi ai periodi di inoperosità, le spese generali e l'utile di impresa;



- c) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, carico, trasporto, scarico, dazi, cali, perdite, sprechi, rotture etc., nessuna eccettuata, per darli integri e pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro. Sono comprese altresì le spese generali e l'utile di impresa.

L'offerta presentata deve intendersi, inoltre, comprensiva degli ulteriori oneri derivanti:

- dalla frammentarietà dei lavori che potranno essere condotti per tratti, anche saltuari e comunque secondo quanto sarà stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile dal Direttore dell'Esecuzione;
- dal raggiungimento del cantiere e dalla formazione del cantiere stesso; non saranno computate in alcun modo economie che contemplino tempi di raggiungimento del cantiere e/o pause derivanti dallo spostamento del cantiere, né economie per fermi macchina;
- dalla fornitura e posa in opera di tutta la necessaria segnaletica provvisoria ai sensi di legge, l'acquisizione di autorizzazioni/ordinanze necessarie per eseguire i lavori richiesti in conformità alle vigenti normative in materia di igiene, salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

I prezzi offerti sotto le condizioni del contratto e del presente capitolato speciale si intendono accettati dall'Affidatario in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio, quindi sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutta la durata del contratto.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla lavorazione principale.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si procede come previsto dall'articolo 60, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 36/2023.

ART. 21 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente dell'accordo quadro del presente lotto, si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del DL 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con Legge 17 dicembre 2010 n. 217.

L'esecutore dell'accordo quadro del presente lotto, in relazione a ciascun contratto applicativo, deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 e smi, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del DPR 445/2000.

La Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

Il Committente, i sensi dell'art. 3, comma 9 -bis della citata L. n. 136/2010, risolve il Contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'articolo 3, comma 1, della Legge 136/2010, come modificata dalla Legge 217/2010.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Committente entro quindici giorni dalla stipulazione del presente contratto, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e smi, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi ai conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della citata Legge, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

ART. 22 – DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE

Qualora l'appaltatore intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere - a titolo di penale - tutto il deposito cauzionale e di



addebitare le maggiori spese derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni. In questo caso nulla è dovuto all'Impresa per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

ART. 23 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, di quanto previsto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 24 - ACCORDO BONARIO

Le disposizioni dell'articolo 210 del D. Lgs. 36/2023 si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di servizi quando insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

ART. 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta la sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 122 e seguenti del D. Lgs. 36/2023.

ART. 26 – FACOLTÀ DI SUBENTRO

In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto contrattuale l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto alla ditta collocata al posto immediatamente successivo nella graduatoria approvata nella determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la procedura di gara.

In caso di risoluzione la ditta non potrà pretendere alcun indennizzo, né per il personale assunto, né per i materiali o le attrezzature acquistate o per qualsiasi altra causa. Le opere eseguite, le analisi, campionamenti, prove o quant'altro rimarrà acquisito all'Amministrazione Comunale senza che l'impresa possa accampare nessun diritto.

In caso di mancata stipula del contratto o di mancato versamento delle spese contrattuali o di mancata costituzione della cauzione definitiva, l'Amministrazione procederà tempestivamente alla revoca dell'aggiudicazione ed all'incameramento della cauzione provvisoria, riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 27 - CONTROVERSIE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del succitato articolo 26 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Novara ed è esclusa la competenza arbitrale.

La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

ART. 28 – DISPOSIZIONI FINALI

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi quanto regolamentato dal presente capitolato.

Con la partecipazione alla gara e la presentazione dell'offerta, l'Appaltatore dichiara:

- a) di avere preso visione e di aver compreso le disposizioni del presente capitolato di appalto;



- b) di avere conoscenza del servizio da eseguire;
- c) di avere visitato la località e gli edifici interessati dal servizio e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso;
- d) di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in relazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;
- e) di avere valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
- f) di avere tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove vengono eseguiti i lavori.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a revisione.

Con l'assunzione del servizio l'Appaltatore riconosce implicitamente di avere la possibilità e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dello stesso secondo i migliori precetti dell'arte.

ART. 29 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

L'appaltatore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato/foglio patti e condizioni, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bellinzago Novarese approvato con deliberazione G.C. n. 5/2014. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha messo a disposizione copia dello stesso presso l'Ufficio tecnico comunale al Contraente che dichiara di aver preso cognizione degli obblighi comportamentali previsti e si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori. La violazione da parte del contraente degli obblighi di cui al codice di comportamento del comune di Bellinzago Novarese costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art.1456 del cod. civ. L'amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto (al contraente) il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 30 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i, il trattamento dei dati personali forniti dalle ditte concorrenti o altrimenti acquisiti a tal fine dall'Amministrazione Comunale, è finalizzato unicamente all'espletamento della procedura di scelta del contraente.

I dati forniti da parte della ditta affidataria vengono acquisiti ai fini della stipulazione del contratto e dell'esecuzione dello stesso, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il trattamento dei dati avverrà a cura dell'Amministrazione Comunale con l'utilizzo di supporti cartacei ed informativi.



ALLEGATO "A"

COMPUTO METRICO

Edificio	Potenza (kW)	Voce e.p	UM	Quantità	Prezzo	Parziale	Totale annuo
via Rimembranza n° 1	29,0	1	anno	1	€ 140,00	xx	€ 140,00
Centro di incontro	33,4	1	anno	1	€ 140,00	xx	€ 140,00
Biblioteca	29,6	1	anno	1	€ 140,00	€ 140,00	€ 280,00
	34,8	1	anno	1	€ 140,00	€ 140,00	
Appartamento via Ticino n° 4	24,4	1	anno	1	€ 140,00	€ 140,00	€ 840,00
	24,4	1	anno	1	€ 140,00	€ 140,00	
	24,4	1	anno	1	€ 140,00	€ 140,00	
	24,4	1	anno	1	€ 140,00	€ 140,00	
	24,4	1	anno	1	€ 140,00	€ 140,00	
Centro sportivo via Cameri n° 100 - Palestra	114,1	2	mese	12	€ 65,00	€ 780,00	€ 780,00
Municipio via Matteotti n° 34	90,0	2	mese	12	€ 65,00	€ 780,00	€ 1.560,00
	90,0	2	mese	12	€ 65,00	€ 780,00	
Municipio piazza Martiri n° 13	100,0	2	mese	12	€ 65,00	€ 780,00	€ 1.560,00
	100,0	2	mese	12	€ 65,00	€ 780,00	
Scuole medie	151,0	2	mese	12	€ 65,00	€ 780,00	€ 1.560,00
	151,0	2	mese	12	€ 65,00	€ 780,00	
Scuole elementari	90,0	2	mese	12	€ 65,00	€ 780,00	€ 3.120,00
	90,0	2	mese	12	€ 65,00	€ 780,00	
	90,0	2	mese	12	€ 65,00	€ 780,00	



	90,0	2	mese	12	€ 65,00	€ 780,00	
Nuova palestra scuole medie	98,8	2	mese	12	€ 65,00	€ 780,00	€ 780,00
Magazzino comunale	23,3	1	anno	1	€ 140,00	xx	€ 140,00
Asilo piazza Gattorno	115,4	2	mese	12	€ 65,00	€ 780,00	€ 780,00
Scuola materna statale	47,5	2	mese	12	€ 65,00	€ 780,00	€ 780,00
Sede Protezione Civile	32,0	1	anno	1	€ 140,00	xx	€ 140,00
Circolo combattenti	32,2	1	anno	1	€ 140,00	xx	€ 140,00

Comlessivo servizio € 12.740,00

Qualifica terzo responsabile	xx	3	anno	1	€ 5.000,00	xx	€ 5.000,00
Pronto Intervento	xx	4	anno	1	€ 1.500,00	xx	€ 1.500,00
Oneri per la Sicurezza	xx	xx	anno	1	€ 720,00	xx	€ 720,00

Comlessivo appalto annuo € 19.960,00

ELENCO PREZZI

Voce	Descrizione	Prezzo
1	Prezzo annuo per la conduzione ed ordinaria manutenzione degli impianti per il riscaldamento ambiente e produzione acqua calda, nei tempi e modi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto per singola caldaia con potenzialità fino a 35kW.	€ 140,00/anno
2	Prezzo mensile per la conduzione ed ordinaria manutenzione degli impianti per il riscaldamento ambiente e produzione acqua calda, nei tempi e modi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto per singola caldaia con potenzialità superiore a 35kW.	€ 65,00/mese
3	Prezzo annuo per la qualifica di "Terzo Responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici" come da normative vigenti.	€ 5.000,00/anno
4	Pronta reperibilità sul luogo ove è richiesto l'intervento entro 60 minuti dal ricevimento della comunicazione verbale (anche telefonica) o scritta (anche fax, PEC). – vedasi art. 2 CSA.	€ 1.500,00/anno